

ASSOCIAZIONE Il Mondo del Bilinguismo
Via Dismano, 84 Ravenna
Cf. 92095670391

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 08 ottobre 2021 alle ore 15:00 presso la sede legale in Ravenna in via Dismano, 84, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Il Mondo del Bilinguismo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie conformi al D.Lgs 117/2017 e alle norme regionali Emilia-Romagna in materia delle associazioni di promozione sociali
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 15 soci su un totale di 15 soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio Sig.ra Aneta Justyna Malczak e da Segretario il socio Sig.ra Gala Anna Maria

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che i tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017 e alle norme della Regione Emilia Romagna in materia delle Associazioni di Promozione Sociale.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione, articolo per articolo, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle Associazioni di Promozione Sociale disciplinate dalla normativa vigente.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità, di modificare gli articoli dello statuto come risulta dal testo dello statuto aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Esaurito l'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Aneta Justyna Malczak

Il Presidente

Gala Anna Maria



r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/10/2021.0950188.E



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
"IL MONDO DEL BILINGUISMO APS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata **"IL MONDO DEL BILINGUISMO APS"**, d'ora in avanti chiamata "Associazione" operante senza fini di lucro.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più importanti.

Art. 2

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Ravenna (Ra).

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 4

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare, l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- "Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" (lettera d);
- "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i)".

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Diffondere la conoscenza della lingua polacca tramite l'organizzazione e promozione dei corsi formativi;
2. Diffondere la storia, cultura e tradizione polacca attraverso l'organizzazione degli eventi socio-culturali;
3. Diffondere la conoscenza della lingua e cultura italiana per le famiglie di provenienza polacca, attraverso la promozione e organizzazione dei corsi, seminari in collaborazione con gli enti legalmente riconosciuti, al fine di favorire il processo di acculturazione reciproca con il Paese ospitante;
4. Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
5. Programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle materie sopraelencate;
6. Organizzare le attività di doposcuola e centri estivi per bambini;
7. Organizzare viaggi, laboratori di scambio culturale al fine di scoprire i valori della propria cultura di appartenenza;
8. Partecipare a banchi e mercatini di raccolta fondi necessari al sostenimento dell'Associazione;
9. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.



Art. 5

Le attività di cui all'articolo precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, esercitabili in via secondaria e strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III – ASSOCIATI**Art. 6**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro né economico che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 7

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Volontari;
- c) Onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

I soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative.

I soci onorari sono le persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 8

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni.

Art. 9

Nel caso di particolare necessità, per lo svolgimento di determinate attività che richiedono una qualifica specifica, il Consiglio Direttivo può avvalersi, previa delibera, di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri associati, entro i limiti previsti dal D.Lgs 117/2017.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/10/2021.0950188.E



Art. 10

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa) da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente della responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 11

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo se il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, dell'elettorato attivo e passivo;
- nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 12

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî, secondo gli indirizzi degli Organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

La quota associativa dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13

La qualifica di associato si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per decesso o estinzione della persona giuridica o Ente;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera inviata tramite la raccomandata o attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera inviata tramite raccomandata oppure attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

Art. 14

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche (per es.: feste, gite, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura.

Copia del bilancio consuntivo/del rendiconto economico – finanziario verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. nr. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex. Art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dal patrimonio mobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuale patrimonio immobiliare.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Tutti i beni immobili, mobili e beni registrati immobili e mobili di proprietà dell'Associazione devono essere elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

TITOLO VI – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (Organo facoltativo);
- e) il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (Organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 17

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;

- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- c) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- f) approvazione di eventuali regolamenti;
- g) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- h) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;
- i) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato tramite:

- la trasmissione della mail di convocazione;
- la trasmissione postale della convocazione per lettera;

da spedirsi, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente:

- la data e l'ora della prima (e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione);
- l'ordine del giorno;
- il luogo della convocazione;
- modalità della partecipazione.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se nominato) o da almeno un decimo degli associati e comunque non meno di tre.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 12/10/2021.0950188.E



In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega.

Qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno tre quarti degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Art. 19

In caso in cui l'impossibilità di collegamento audio-video è presente fin dall'inizio della riunione, e appaia manifesta l'impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l'assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno, a meno che non si tratti di assemblea di prima convocazione e nell'avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà necessaria la riconvocazione e l'assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.

Nel caso in cui il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari, il presidente può sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in tempi congrui, i lavori assembleari potranno proseguire dopo l'interruzione.

Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, è possibile sciogliere l'assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione, facendo eventualmente salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate oppure rinviare l'assemblea ad altra data per la sua prosecuzione.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario.

Il ruolo di Tesoriere può essere ricoperto, nel caso di Consiglio Direttivo formato da tre membri, dal Segretario o dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione alle riunioni, nonché la partecipazione alle stesse, è fatta con le medesime modalità previste dall'art 19 del presente Statuto.

La convocazione è da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica

debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza e la Firma Legale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo:

ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati;

stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

Se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

Il Revisore Unico dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Art. 25

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza dell'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione con possibilità di ottenerne copia.

Il socio ne farà richiesta al Consiglio Direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'Associazione, che provvederà a evadere la richiesta entro 15 giorni.

Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VIII – PERSONALE RETRIBUITO

Art. 26

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

TITOLO IX – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Art. 27

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Dalle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO X - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

TITOLO XI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Tribunale ove ha sede legale l'Associazione.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Art. 31

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Ravenna il 08/10/2021

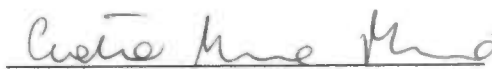
IL PRESIDENTE

Aneta Justyna Malczak



IL SEGRETARIO

Gala Anna Maria




AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TELEMATICO

Registrato il 11/10/2021 n. 3969
Serie 3 per Euro esente

IL DIRETTORE
Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

73